4 1 5

R.G.V.G. n. 1032/2009

Pef 2185 Jon 334

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

## Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Maria Teresa Bonavia

Presidente

Dott, Leila Maria Sanna

Consigliere

Dott.ssa Isabella Silva

Consigliere relatore

nel procedimento di reclamo ex art.183 L.F. promosso da

Agenzia delle Entrate

reclamante

IL CASO.it

contro

resistente

e con l'intervento del

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova

Intervenuto


A scioglimento della riserva assuma all'udienza del 3/12/2009

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato il decreto del Tribunale di La Spezia che ha omologato la proposta di concordato preventivo proposto dalla s.a.s. Tande di Internazio Ciefano sostenendo:

-da un lato l'illegittimità della procedura per non essersi addivenuti alla transazione fiscale prevista



dall'art.182 ter L.F.,

-dall'altro che il concordato non era omologabile perebé la proposta prevedeva una falcidia del credito IVA. che veniva abbattuto del 90%, in violazione di guanto disposto dall'ar.32, c.5 del D.L. 185/2008, convertito nella L.2/2009, che aveva modificato la norma sulla transazione fiscale stabilendo che il credito IVA non era falcidiabile ma solo dilazionabile.

La questione sottoposta all'esame della Corte implica la definizione dei rapporti esistenti tra concordato preventivo e transazione fiscale.

I due istituti, il primo ridisegnato e il secondo introdotto dalla riforma della legge fallimentare, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 160 e 182 ter della legge.

L'art. 160 stabilisce che:

IL CASO.it

L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato prevedere: preventivo sulla base dì นเา piano che puo'

- a) la ristrutturazione del debiti e la soddisfazione del crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione del beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, lvi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari . debito:
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di assuntore; concordato ad un

possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad attribuite creditori effetto del concordato: essere ai per

- c) la suddivisione del creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi omogenei; economici
- classi diverse. differenziati creditori appartenenti trattamenti tra

La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso del requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per clascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.



Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza."

E l'art.182 (er che:

τ,

**4** ∶

IL CASO.it

"Con il piano di cui all'articolo 160 Il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, del tributi amministrati dalle agenzie fiscali e del relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie noni possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario dei servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni Integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del pebito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta glorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica del relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati. dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente al tributi non iscritti a nuolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario dei servizio riazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto (avorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nel modi previsti dall'articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario dei servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su



Indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

IL CASO.it

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendero nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma."

Tale norma è stata poi recentemente modificata (all'art.32, c.5, del D.L. 29/11/2008, n.185, che ha stabilito:

"All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dai seguente: «Con il plano di cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e de: relativi accessori, nonche dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e del relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti al creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giurlaica ed Interessi economici omogenel a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il grattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, del creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole."

Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate emerge che l'an 182 ter disegna la transazione fiscale come un istituto endoprocedimentale, che cioù deve essere inserie nella proposta di concordato alle cui disposizioni dunque essa resta assoggettata.

Entrambe attribuiscono al debitore la facoltà di presentare un piano che preveda la falcidia dei propri debiti, ivi compresi quelli fiscali.

Tale piano può riguardare anche i crediti privilegiati, con il fimite, sancito dall'art.160, pen. C., che non può essere con esso alternto l'ordine delle causo di melavione.

La condizione che pone la legge (am. 160 p.m. C., 2 che il piano delba prevedere una soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella che si realizzerebbe in caso di fallimento e liquidazione del patrocinio del debitore.

Le due norme hanno, nella prima parte, un contenu'o pressoché identico, tale da avere indotto alcuni ad

**∢**÷

affermare che quella sulla transazione l'iscale parchee i i assenza della parte successiva che costituisce quindi
l'essenza dell'istituto, una norma inutile.

IL CASO.it

L'art.182 ter infatti non attiene al presupposti ruc iesti per la transazione, riguardo ai quali si limita sostanzialmente a richiamare le disposizioni dettate cell'art.160 per il concordato: ciò che esso disciplina invece nella seconda parte è il procedimento attrave so cui deve essere effettuato la transazione fiscale, e l'effetto che ad essa si collega, di determinare il consettidamento del debito con il fisco "La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'art.181 determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma."

Non è chiaro, dalla semplice lettura della norma, se il legislatore abbia inteso configurare la transazione fiscale come un procedimento necessario, cui debba farsi ricorso ogniqualvolta vi siano dei debiti con il fisco, e se invece si tratti di una procedura facoltari a cui il debitore farà ricorso se intende raggiungere l'effetto di definire una volta per tutte il proprio de no con il fisco eliminando il rischio di un eventuale contenzioso.

I Tribunali e le Corti di merito intervenure in argumento hanno sempre ritenuto che, quale che sia la soluzione che venga data alla questione, il fisco, (in persona dell'Agenzia delle Entrate o del Concessionario, qualora il tributo sia già iscritto a ruolo), non ha pelece di veto sul concordato e resta dunque assoggettato alla regola del cram dovin, secondo la quale, se ir maggioranze dei creditori vota favorevolmente alla proposta, il Tribunale può omologare il concordato na qualo il dissenso del fisco.

Così, tra le altre, Trib. Milano 25/10/2007: Ne con segue che l'Agenzia delle lintrate ed il concessionario resteranno soggetti all'esito della votazione concordanna ancorché contrastante con il proprio voto, poiché altrimenti non avrebbe senso prevedere la loro parcoripazione alta delibera dei creditori ed all'eventuale procedimento di omologazione del concordato.

Trib. Pescara. 2/12/2008 (La transazione fiscale inscrita in un piano di concordato preventivo è priva di autonoma rilevanza e la sorte dei crediti tributari pricilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell'arministi azione finanziaria:

IL CASO.it

Tribunale Pavia 08 ontobre 2008 :La transuzione fiscule costifuisce una fase del concordato preventivo e l'accordo di identifica con lo stesso concordate ne consegue che l'Agenzia delle entrate ed il concessionario resteranno soggetti all'esito della votazione concordia min.

Company of the latest

Ciò non è sufficiente tuttavia a chiarire se la falcidia del debito fiscale possa essere operata solo tramite la transazione fiscale, che diventerebbe quind, in assenza di crediti erariali, una fase necessaria del concordato, o indipendentemente da essa.

La questione è divenuta d'importanza decisiva dopo si modifica apportata all'art.182 ter dal D.L. 185/2008, ove si è stabilito che il credito IVA non può mai essere falcidiato ma solo dilazionato, con la conseguenza che, poiché l'art.2778 e.e. colloca l'IVA al 19° grado dei privilegi, e poiché l'art.160 pen.c. L.F. stabilisce che la proposta di concordato non può mai prevedene un'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non sarebbe quasi mai possibile, in presevan di debiti con il fisco, addivenire a un concordato, essendo necessario che per tutti i crediti assistiti de cause di prelazione, che hanno un grado di privilegio anterlore all'IVA debba essore previsto il pagamento rategrale sia pure dilazionato.

So dunque si dovesse ritenere la transazione fiscale ma fase necessaria del concordato in presenza di debiti con il fisco, il risultato sarebbe che l'esistenza li debiti IVA pregiudicherebbe la possibilità di pervenire a un concordato in quanto, non potendo essi subire dei triazioni, e non potendo essere al contempo alterato l'ordine dei privilegi. la proposta di concordato dove bbe prevedere il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati di grado superiore all'IVA, cosa evidentemente irrealizzabile per l'impresa in stato di crisi.

Ritiene la Corte che la soluzione della questione sopra prospettata non possa prescindere dall'esame delle finalità che il legislatore si è riproposto ridisegnando l'istituto del concordato preventivo e, più in generale, la procedura fallimentare.

Va quindi tenuto presente che l'exigenza fondame rale che anima la riforma del fallimento è quella di agevolare l'uscita delle imprese dalla crisi, risolvendo rapidamente la situazione d'insolvenza, in funzione del salvataggio dell'impresa e dei posti di lavoro.

Ciò porta a preferire ogni soluzione che sia funzionale alle finalità della legge, e, per contro, ad evitare che prendano corpo interpretazioni che le vanifichi io.

In questa prospettiva si deve pervenire alla conclusione che la transazione fiscale non è l'iter procedimentale che disciplina la presentazione della proposta di concordato al fisco ma è una semplice facoltà accordata al debitore che vi farà ricorso se intenda raggiunpere il ri ultato di rendere incontestabile il suo debito col fisco. Non è dunque sufficiente sottolineare l'assenza no autonomia dell'istituto e la sua natura di norma procedurale, che disciplina le modalità con cui gli ultivi fiscali sono chiamati ad esprimere il loro voto sulla proposta di concordato, ma è necessario altresì afformare che la procedura tracciata dall'art. 182 ter è

110 016005

meramente facoltativa, cosìcché, unche senza fare (i. 1850 ad essa, sarà possibile interpellare il fisco sulla proposta concordataria, e chiamarlo ad esprimere il su vvoto, al pari di ogni altro creditore.

In contrario non si può opporre -come pretende l'Agenzia delle Entrate- il principio d'intangibilità del debito fiscale. Un tale principio infatti non ha rilievo costin cionale, ed è sancito dalla legge ordinaria (art.49 R.D. n. 827/1924) solo per la fase impositiva ma non per coella di riscossione del credito.

Attese le modifiche legislative intervenute con la rip una fallimentare non si può quindi invocare i principi che operavano nella disciplina previgeme, che escludeva la possibilità di decurtazione dei crediti crariali; altro è il trattamento ad essi assegnato dalla nuova disciplina fallimentare che come si è visto- sia all'art.160 che all'art.182 ter, preveda la possibilità della lero fal alla.

Del resto, a superare i dubbi di un effetivo progindizio della posizione del fisco, è sufficiente la disposizione, sancità dall'art,160 L.F., per cui la proposta di soddisfazione dei crediti non può essere peggiorativa rispotto a quanto si verificherebbe se il intrimonio del debitore dovesse essere liquidato. Nella specie dalle stesse osservazioni contenute nella relazione illustrativa predisposta dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di La Spezia, si desume che il fisco ton subisce alcun pregiudizio dall'approvazione del concordato, poiché, se l'attivo patrimoniate dove se essere liquidato nell'ambito di una procedura fallimentare, esso, atteso l'ordine delle sue garanzie, o in ricaverebbe alcunché.

Il decreto del Tribunale va così confermato.

Stante la novità delle questioni tratate e le difficonti d'interpretazione della nuova disciplina, pare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

1-13.63

La Corte d'Appeile.

Respinge il reclamo proposto dalla Agenzia delle le come contro il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto dalla s.a.s. Terre della concordata emesso dal Tribunale di La Spezia in data 1/7-2/7/2009, che conferma.

Spese compensate.

Genova, 16/12/2009

Il Consigliere Estensore

n Presidente

(D.ssa 1. Silva) Le Celle & W (D.Sci V.T. Bonavia)

CORTE L'ATTELL

Zan

Depositato in Cancellerie ii 1 9 [

Man

in open

A Section of the second

Genovus The Candellieffe Ca

Exichtesso enthe the name, to sorious ithe User. Gind. B3 societies alleged of Appells if Genove, by notificate copie del presente atte all'indicate Appells if Genove, by notificate all'indicates Appells in College College of the College College of the College College of the College College of the College

/